



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
UNITA DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 25.01.2001

Alle DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione DEM2

Prot. n. DEM2A-0126

Classifica A.2.16

Allegati: Uno

Oggetto: Canoni per concessioni demaniali marittime – **AGGIORNAMENTO ANNO 2001.**

CIRCOLARE N 113

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

AGENZIA DEL DEMANIO

Via del Quirinale, 30

R O M A

AUTORITA' PORTUALI

LORO SEDI

PRESIDENTI DELLE REGIONI

LIGURIA - TOSCANA - LAZIO -

CAMPANIA - BASILICATA-

CALABRIA - PUGLIA - MOLISE

ABRUZZO - MARCHE - VENETO

EMILIA ROMAGNA -

FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENTE DELLA REGIONE

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C A G L I A R I

PRESIDENTE DELLA REGIONE

SICILIANA

P A L E R M O

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

S E D E

- 2-

A seguito del telex n. DEM2A-2080/A.2.16 in data 23 novembre 2000 con il quale è stata comunicata la percentuale di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per l'anno 2001, si trasmette, in copia, il decreto predisposto in data 22 novembre 2000 che è stato registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 al Reg. n.02 foglio n. 205.

Il Direttore
F.to Dr. Massimo Provinciali

Per copia conforme all'originale
Geom. Claudio CARDAIO



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il demanio marittimo

VISTO il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui per l’anno 2001;

VISTO l’articolo 04, comma 1, introdotto nel suddetto decreto legge n. 400 del 1993, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso;

VISTA la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone, prevista dall’articolo 9 del decreto interministeriale 19.7.1989, debba essere rivalutata annualmente;

VISTO l’articolo 7, del Decreto Ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998 - attuativo dell’articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. -il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall’articolo 04, comma 1, della legge 494/93;

VISTO l’articolo 7, del Decreto Ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998 - attuativo dell’articolo 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. -il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti (ora Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo) sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

VISTO che il citato ISTAT con note nn.5031 e 5031bis in data rispettivamente 07. e 20.11.2000-riscontrando l’apposita richiesta di questa Amministrazione- ha comunicato “gli indici dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati” nonché “gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali” al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

VISTO che la media dei suddetti indici -per il periodo settembre 1999/2000, ultimo mese utile per applicare l’adeguamento dal 1° gennaio 2001- è pari a 4,65%, come risulta dalle suddette note dell’ISTAT.

D E C R E T A

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2001, applicando l’aumento del quattro virgola sessantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2000.
2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al primo gennaio 2001.
4. Le misure minime di canone attualmente di lire 506.500 e di lire 303.900, sono elevate rispettivamente a Lit. 530.100 (cinquecentotrentamila) e Lit. 318.000 (trecentodiciottomila) a decorrere dal 1° gennaio 2001.
5. Si applica la misura minima di lire cinquecentotrentamila -ovvero di lire trecentodiciottomila, nei casi previsti dall’art.3, comma 2, del D.M. 5 agosto 1998, n.342- alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
6. La misura minima di canone non si applica alle concessioni relative alle strutture della nautica da diporto disciplinate dal DM 343/98 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 22 novembre 2000

Il Direttore
Dott. Massimo Provinciali

Cardaio
articolo 04-2001